



**COMUNE DI TERRAGNOLO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4**  
del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).  
Approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni  
d'imposta per l'anno 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- |    |                             |               |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1  | <b>ZENATTI Massimo</b>      | - Sindaco     |
| 2  | <b>BUFALINI Debora</b>      | - Consigliere |
| 3  | <b>DEBIASI Moreno</b>       | - Consigliere |
| 4  | <b>di LUCIA Sara</b>        | - Consigliere |
| 5  | <b>DIENER Giulia</b>        | - Consigliere |
| 6  | <b>GELMI Valentina</b>      | - Consigliere |
| 7  | <b>GEROLA Andrea</b>        | - Consigliere |
| 8  | <b>PETERLINI Fausto</b>     | - Consigliere |
| 9  | <b>STEDILE Matteo</b>       | - Consigliere |
| 10 | <b>STEDILE Maurizio</b>     | - Consigliere |
| 11 | <b>VIGLIETTI Ezio Paolo</b> | - Consigliere |
| 12 | <b>ZAMBELLI Rachele</b>     | - Consigliere |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
	X
X	

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Marianna Garniga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **ZENATTI Massimo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2023.

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: *"Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono"*. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di "immobile" come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la "forbice" di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Con propria deliberazione n. 13 del 30.03.2018 e ss.mm., il Consiglio comunale di Terragnolo ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice IMIS.

Le aliquote applicate nell'anno d'imposta 2022 sono state le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 180.47	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,895%		

Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	1,31%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Con l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;

- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Inoltre, in data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge provinciale n.18/2017 "Legge di stabilità provinciale 2018" che prevede, tra l'altro, all'art. 5, la modifica della L.P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14 istitutiva dell'IMIS: "Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento; b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento." 2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente: "6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione...".

Con i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale del 2019 e seguenti, la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, ha inteso confermare la politica fiscale già definita precedentemente, soffermandosi sull'importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 ha confermato anche per il 2023 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

Il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%.

Per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Per l'anno di imposta 2023 si ritiene di modificare alcune aliquote già fissate al fine di garantire al Comune entrate tributarie sufficienti per la copertura delle spese correnti legate ai servizi pubblici erogati dallo stesso a favore dei cittadini.

Le modifiche proposte per l'anno 2023 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi in altre categorie	1,03%		

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Tanto premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario.

Sentita la relazione del Sindaco.

Sentiti gli interventi dei consiglieri Gerola Andrea, Viglietti Ezio Paolo, Debiasi Moreno.

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (consiglieri sigg.ri Viglietti e Gelmi) su n. 10 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2023 come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 180.47	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	1,31%		

Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	1,31%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	1,03%		

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.

5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 3;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 8, contrari 2 (consiglieri sigg.ri Viglietti e Gelmi) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**F.to IL SINDACO**  
Zenatti Massimo

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott.ssa Marianna Garniga

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03/05/2023 al 13/05/2023

Terragnolo li, 03/05/2023

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott.ssa Marianna Garniga

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terragnolo li, 03/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott.ssa Marianna Garniga

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott.ssa Marianna Garniga